SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
24 gennaio 2002 *

Nella causa C-35/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R.B. Wainwright e dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Wyatt, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo elaborato i piani di gestione dei rifiuti conformemente a tutte le disposizioni ad essi relative della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo

* Lingua processuale: l'inglese.

1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), e/o non avendone informato la Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di Sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici,

avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 settembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'8 febbraio 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo elaborato i piani di gestione dei rifiuti conformemente a tutte le disposizioni ad essi relative della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442 modificata»), della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), e/o non avendone informato la Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62.

Sfondo normativo

La direttiva 75/442 modificata

2 La direttiva 75/442 modificata ha lo scopo di garantire lo smaltimento e il ricupero dei rifiuti, nonché di incoraggiare l'adozione di misure intese a limitare la formazione dei rifiuti, in particolare promuovendo le tecnologie pulite e i prodotti riciclabili e riutilizzabili.

3 L'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva 75/442 modificata, risultante da una modifica alla medesima direttiva apportata dalla direttiva 91/156, prevede:

«1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro:

— tipo, quantità e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire;

— requisiti tecnici generali;

— tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

— i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.

Tali piani potranno riguardare ad esempio:

— le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti,

— la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento,

— le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione».

4 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 91/156, gli Stati membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi a quest'ultima entro e non oltre il 1° aprile 1993.

La direttiva 91/689

5 La direttiva 91/689 mira, ai sensi del suo art. 1, n. 1, a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi.

6 L'art. 6 della direttiva 91/689 dispone:

«1. Conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici.

2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta».

7 L'art. 10, n. 1, prima frase, della direttiva 91/689 prevedeva che gli Stati membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi a quest'ultima anteriormente al 12 dicembre 1993. Tale termine è stato differito al 27 giugno 1995 dall'art. 1, punto 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE, che modifica la direttiva 91/689 (GU L 168, pag. 28).

La direttiva 94/62

8 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva 94/62 ha lo scopo di armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.

9 L'art. 14 della direttiva 94/62, intitolato «Piani di gestione», dispone:

«Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (...)».

10 Ai sensi dell'art. 22, n. 1, della direttiva 94/62:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

Fatti e procedimento precontenzioso

11 Con lettere del 7 aprile e del 28 luglio 1995 la Commissione chiedeva al governo del Regno Unito di trasmetterle i propri piani di gestione dei rifiuti allora vigenti, conformemente all'art. 7 della direttiva 75/442 modificata. Essa chiedeva altresì informazioni in merito alla validità di piani elaborati anteriormente al 1991 che le erano stati già trasmessi.

12 Con lettera del 21 settembre 1995 il governo del Regno Unito informava la Commissione che i piani trasmessi alla Commissione nel 1990 e nel 1991 erano ancora in vigore, eccetto quelli che erano stati sostituiti con nuovi piani di smaltimento dei rifiuti. Un elenco dei nuovi piani veniva allegato a tale lettera.

13 Con lettere del 26 ottobre 1995 e del 24 ottobre 1996 le autorità del Regno Unito trasmettevano alla Commissione una copia del piano di gestione dei rifiuti per Gibilterra.

14 Ritenendo, sulla base dei piani ricevuti, che il Regno Unito non avesse emanato i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata, 6 della direttiva 91/689 e 14 della direttiva 94/62, la Commissione avviava il procedimento per inadempimento. Dopo aver invitato il Regno Unito a presentare le sue osservazioni, essa ha, con lettera del 23 aprile 1999, inviato un parere motivato a tale Stato membro, sollecitandolo ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi ai suddetti obblighi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.

15 Le autorità del Regno Unito rispondevano al parere motivato con lettera del 12 agosto 1999. Non soddisfatta di tale risposta, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.

Asserito inadempimento e giudizio della Corte

16 La Commissione fa valere, preliminarmente, che i vigenti piani di gestione dei rifiuti ad essa trasmessi non sembrano coprire la totalità del territorio del Regno Unito. Essa rileva, ad esempio, che soltanto 29 dei 34 County Councils d'Inghilterra (consigli di Contea) hanno trasmesso dei piani. Secondo la Commissione, risulta del pari che soltanto tre London Boroughs (amministrazioni comunali), oltre alle autorità di gestione dei rifiuti di East London e di West London, hanno trasmesso dei piani e che solo 19 consigli di distretto dell'Irlanda del Nord hanno fatto altrettanto. Del resto, sussisterebbe una considerevole differenza tra, da una parte, il numero di autorità locali d'Inghilterra, del Galles, della Scozia e dell'Irlanda del Nord e, dall'altra, il numero delle stesse autorità che hanno presentato piani di gestione dei rifiuti. Risulterebbe quindi che i piani di gestione dei rifiuti trasmessi dal Regno Unito non riguarderebbero la totalità del suo territorio.

17 La Commissione, poi, dopo aver proceduto ad una valutazione delle informazioni fornite dal governo del Regno Unito, sostiene di aver potuto constatare che soltanto 53 dei piani trasmessi possiedono tutti i requisiti prescritti dalle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62.

18 In particolare, per quanto riguarda la direttiva 91/689, la Commissione fa valere che 21 dei piani trasmessi non contengono le informazioni richieste concernenti i rifiuti pericolosi. Ora, in forza dell'art. 6 di tale direttiva, le autorità del Regno Unito sarebbero tenute ad elaborare piani per la gestione dei rifiuti pericolosi.

19 Quanto agli obblighi derivanti dalla direttiva 94/62, la Commissione sostiene che soltanto un piano sembra contenere un capitolo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi. Ora, in forza dell'art. 14 di tale direttiva, le autorità del Regno Unito sarebbero tenute a dedicare un capitolo specifico alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'art. 7 della direttiva 75/442 modificata.

20 Infine, per un certo numero di enti territoriali, la Commissione avrebbe ricevuto soltanto brevi estratti che non possono essere considerati piani di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 7 della direttiva 75/442 modificata.

21 Pertanto, a prescindere dalla questione relativa all'applicazione della direttiva 94/62 a Gibilterra, che sarebbe oggetto di discussione tra la Commissione e il Regno Unito nell'ambito di un altro procedimento, la Commissione giunge alla conclusione che il Regno Unito non ha ancora emanato i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62 e/o che non ne ha informato la Commissione.

22 Il governo del Regno Unito non contesta l'inadempimento addebitato. Esso riconosce di non avere, nel periodo considerato, adottato e/o trasmesso piani di gestione dei rifiuti che riguardassero la totalità del territorio del Regno Unito e, per quanto riguarda esclusivamente le direttive 75/442 modificata e 91/689, di Gibilterra. Esso ammette che giustamente la Commissione chiede di dichiarare l'inadempimento nei termini usati nel suo ricorso e fa valere che le autorità competenti sono impegnate nel rimediare a tale situazione sostituendo i piani locali con strategie nazionali che dovrebbero costituire lo strumento adeguato per rispondere a quanto prescritto dalle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62.

23 Da quanto precede risulta che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, il Regno Unito non aveva adottato e/o trasmesso piani di gestione dei rifiuti per coprire la totalità del proprio territorio. Risulta altresì che per taluni piani di gestione dei rifiuti adottati e trasmessi alla Commissione prima di tale data non ricorrevano i requisiti prescritti dalle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62.

24 Ne consegue che il Regno Unito non si è conformato a tutti gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata e 6 della direttiva 91/689, nonché, fatta eccezione per Gibilterra, in forza dell'art. 14 della direttiva 94/62.

25 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo elaborato piani di gestione dei rifiuti riguardanti la totalità del suo territorio e conformi a tutte le disposizioni delle direttive 75/442 modificata, 91/689 e 94/62 e/o non avendone informato la Commissione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442 modificata e 6 della direttiva 91/689, nonché, fatta eccezione per Gibilterra, in forza dell'art. 14 della direttiva 94/62.

Sulle spese

26 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo elaborato piani di gestione dei rifiuti riguardanti la totalità del suo territorio e conformi a tutte le disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994,

94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e/o non avendone informato la Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 7 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e 6 della direttiva 91/689, nonché, fatta eccezione per Gibilterra, in forza dell'art. 14 della direttiva 94/62.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

Colneric Schintgen Skouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 gennaio 2002.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Seconda Sezione

N. Colneric